

OMOGENEITA' – art. 105 Codice Proprietà Industriale

OMOGENEITA'

art. 105 Codice Proprietà Industriale

1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016